

Tipologia delle spese ammissibili a rimborso da parte della Regione Emilia-Romagna effettuate dai Comuni interessati alle consultazioni referendarie regionali.

COMPETENZA GENERALE DEGLI ONERI

Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate, le spese previste dall'art. 17, Legge 136/76 sono a carico della Regione, ivi comprese quelle previste al terzo comma del citato articolo.

Eventuali spese non ricomprese nell'elenco seguente non verranno rimborsate se non in caso di comprovata e assoluta necessità per lo svolgimento del referendum consultivo regionale.

Acquisti di beni durevoli verranno rimborsati solo se non a carico per legge dei Comuni, e solo per il periodo d'uso strettamente necessario per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

I comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre spese relative agli adempimenti di propria spettanza.

SPESE DEI COMUNI RIMBORSABILI DALLA REGIONE

A carico delle assegnazioni a rimborso che saranno disposte a favore delle Amministrazioni Comunali, dovranno gravare le spese relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

Le spese per le competenze ai componenti di seggio saranno rimborsate dalla Regione compresa la maggiorazione di cui alla Legge 62/2002-nelle seguenti misure:

- al Presidente di seggio: Euro 130,00-maggiorato di Euro 33,00 (per la seconda scheda), per un totale di Euro 163,00;
- a ciascun scrutatore ed al segretario: Euro 104,00 maggiorato di Euro 22,00 (per la seconda scheda), per un totale di Euro 126,00.

Spetta altresì, ai soli Presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 70 del 1980, così come modificati dalla citata Legge 62/2002.

b) **Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie**

Le spese per le prestazioni straordinarie rese dal personale comunale e dal personale delle Unioni di Comuni, saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che normalmente sono posti a carico dei Comuni. L'utilizzo di tale personale dovrà essere disposto previa adozione di specifiche determinazioni autorizzative. Tra le attività per l'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti rientra anche la distribuzione delle tessere elettorali.

La Regione ammetterà a rimborso le sole prestazioni straordinarie rese a partire dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data, così come previsto dall'art. 15, comma 1, del D.L. 8/1993 e s.m., previa adozione da parte dei Comuni della determina di cui al comma 2 del precitato articolo. Si rammenta, che per

il suddetto periodo, il personale dei comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dai segretari comunali e dal personale degli enti locali, si fa presente quanto segue:

- **segretari comunali**

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei segretari comunali e provinciali, relativo al quadriennio 1998-2001, all'articolo 37, ha ridefinito la struttura della retribuzione dei predetti segretari. Pertanto, a tale categoria di personale, per effetto del criterio della onnicomprensività sancito dall'articolo 41, comma 6, dello stesso C.C.N.L., non possono essere più corrisposti compensi a titolo di straordinario elettorale;

- **dipendenti enti locali**

l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali – quadriennio normativo 1998 - 2001, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative, ex articolo 8ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale, e quindi in aggiunta alla retribuzione di risultato.

Si fa presente, inoltre, che l'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, dovendosi ricondurre alle funzioni agli stessi affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Per quanto attiene all'utilizzo del personale ausiliario tecnico amministrativo degli istituti scolastici, si condivide quanto deciso dal Ministero dell'Interno nelle consultazione del 2014, per cui non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art. 15 del menzionato D.L. n. 8/1993, salvo diverse istruzioni del ministero competente.

Per quanto attiene all'eventuale utilizzo, da parte dei Comuni di personale appartenente ad Unioni di Comuni, saranno rimborsate le prestazioni svolte dai collaboratori del comparto, secondo le modalità concordate fra i Comuni e l'Unione stessa. L'Unione autorizzerà il personale a svolgere prestazioni straordinarie in base alle richieste dei Comuni, fermi restando i limiti di orario previsti dalla legge.

c) Spese per l'assunzione da parte dei Comuni di personale a tempo determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse alle consultazioni referendarie regionali.

Tali esigenze non potranno estendersi oltre il periodo previsto dalla Legge ai fini del lavoro straordinario, periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni ed il quinto giorno successivo alla consultazione stessa.

Saranno ammesse a rimborso esclusivamente le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In ogni caso dovrà essere offerta, da parte dei Comuni, nell'ambito dei provvedimenti di attribuzione di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendono indispensabile il ricorso all'attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi.

In proposito si precisa che potrà essere considerato legittimo il ricorso all'affidamento di incarichi a tempo determinato, anche se con oneri non a carico dei bilanci comunali, solo qualora si attesti e si dimostri l'esigenza di un'assoluta necessità di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni referendarie, con particolare riferimento agli enti nei quali l'incidenza delle spese del personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti.

E' vietata l'assunzione di personale con contratto di prestazione professionale.

d) Spese relative agli stampati non forniti dalla Regione Emilia-Romagna

Possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto.

(Es.: sono rimborsabili le spese sostenute per la segnaletica per i seggi; non sono rimborsate spese per buste e carta intestata del Comune).

e) Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati ovvero con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dai competenti organi tecnici.

Sono altresì rimborsabili le spese di trasporto che si rendano necessarie nei giorni della votazione e in quelli successivi relativamente al materiale elettorale.

Fra le spese per l'allestimento dei seggi sono da escludere quelle per eventuale acquisto di cabine ed altri beni mobili e quelle per l'affitto di locali adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale che dovranno essere rendicontate alla voce i) spese diverse.

f) Spese per gli adempimenti previsti dalla disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale

Il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Non è ammesso il rimborso di spese relativo all'acquisto di nuovi tabelloni per la propaganda elettorale.

g) Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'allestimento dei seggi, compresi i tradizionali pacchi di cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l'allestimento dei seggi, ivi comprese le urne elettorali di cartone e la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

h) Spese postali anticipate dai Comuni per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Tutte le spese postali e telegrafiche saranno rimborsate dalla Regione Emilia-Romagna.

i) Altre spese di cui si chiede il rimborso.

Possono essere effettuate spese per altre necessità non previste nei punti precedenti con particolare riferimento a:

- affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali;
- noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali.
- le spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti la organizzazione del referendum consultivo.